

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2018, il giorno sette Febbraio, alle ore 11:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco FAUSTO TINTI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.23 - I.P. 198/2018 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.5.0.0/4/2015

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA

Preso d'atto della risoluzione dell'Accordo di programma sottoscritto in data 28.03.2013 tra il Comune Granarolo dell'Emilia, la Provincia di Bologna e la Soc. Bologna Football Club 1909 Spa, per la realizzazione del Centro Sportivo Bologna Football Club 1909 Spa, in localita' Quarto Inferiore, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Granarolo dell'Emilia.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale
U.O. Amministrativa e Organizzativa

Oggetto:

Preso d'atto della risoluzione dell'Accordo di programma sottoscritto in data 28.03.2013 tra il Comune Granarolo dell'Emilia, la Provincia di Bologna e la Soc. Bologna Football Club 1909 Spa, per la realizzazione del Centro Sportivo Bologna Football Club 1909 Spa, in località Quarto Inferiore, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Granarolo dell'Emilia.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. prende atto, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹ e per quanto di competenza della Città metropolitana, della *risoluzione dell'Accordo di programma* in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica, sottoscritto in data 28.03.2013, ai sensi dell'art. 40 della LR 20/2000, tra il Comune di Granarolo dell'Emilia, la Provincia di Bologna (ora Città metropolitana di Bologna) e la Soc. Bologna Football Club 1909 Spa per la *realizzazione del "Centro Sportivo" Bologna Football Club 1909 Spa, in località Quarto inferiore del Comune di Granarolo dell'Emilia;*
2. dà conto che detta risoluzione è stata assunta dal Comune di Granarolo dell'Emilia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 9.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, in esito alle risultanze delle sedute del Collegio di Vigilanza, appositamente istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'Accordo di programma medesimo, per le motivazioni richiamate in dettaglio nel presente provvedimento;
3. dichiara pertanto che la risoluzione dell'Accordo comporta il conseguente annullamento del Decreto di approvazione dell'Accordo medesimo² e la decadenza della variazione alla vigente strumentazione urbanistica comunale, determinando in tal modo il ripristino delle originarie destinazioni urbanistiche delle aree interessate;
4. dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Burert).

1 Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 dello Statuto vigente dell'Ente.

2 Atto di approvazione del Presidente della Provincia di Bologna n. 54762 del 12.04.2013.

Motivazione:

In data 15 maggio 2012 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Comune di Granarolo dell'Emilia, la Provincia di Bologna (ora Città metropolitana di Bologna) e la Soc. Bologna Football Club 1909 S.p.A (BFC), per la realizzazione del nuovo centro sportivo del BFC e dei nuovi impianti sportivi comunali, per la riqualificazione e potenziamento di un tratto significativo dell'asse "Intermedia di Pianura" coincidente con l'attuale Via Prati (opera inserita nel Piano Provinciale per la Mobilità) e nonché per la realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza della intersezione tra la menzionata Via Prati e la Via San Donato. Nel suddetto Protocollo veniva prevista inoltre la possibilità di formalizzare detti impegni attraverso la sottoscrizione di un Accordo di Programma tra le parti interessate.

Conseguentemente, in data 28.03.2013 è stato sottoscritto un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 40 della LR n.20/2000, tra il Comune Granarolo dell'Emilia, la Provincia di Bologna (ora Città metropolitana di Bologna) e il Bologna Football Club 1909 SpA per la *realizzazione del "Centro Sportivo" Bologna Football Club 1909 Spa Località Quarto inferiore - Via Prati.*

L'Accordo di programma, in conformità con quanto stabilito con delibera del Consiglio Comunale di Granarolo dell'Emilia n. 9 del 04.04.2013 e con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 112 del 26.03.2013, è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Bologna Prot. n. 54762 del 12.04.2013, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 40, comma 7, L.R. n. 20 del 2000.

In base al suddetto Accordo, a fronte della realizzazione del nuovo Centro Sportivo in Via Prati, località Quarto Inferiore, comprensivo di attrezzature direzionali, ricettive e per funzioni polivalenti di supporto all'attività della Società sportiva, il Bologna Football Club 1909 Spa assumeva l'impegno di realizzare diversi interventi, in particolare di individuare nuovi impianti sportivi ad uso del Comune di Granarolo all'interno della nuova area, di realizzare le opere di urbanizzazione e le dotazioni territoriali necessarie nonché di intervenire nell'area sportiva del Capoluogo, dove si trova attualmente la sede del centro sportivo comunale, da trasformare in parte ad usi residenziali ed in parte a parco urbano attrezzato. I lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazioni e delle dotazioni territoriali dovevano essere avviati entro un anno dalla sottoscrizione della Convenzione Urbanistica (24.04.2013) e dal contestuale rilascio del Permesso di Costruire (prot. 6330/6/U/2013), con conclusione prevista entro 36 mesi, termine

successivamente prorogato per ulteriori 2 anni ai sensi dell'art. 55, comma 2, L.R. n 15/2013.

Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo di Programma veniva istituito, in coerenza con l'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, un apposito Collegio di Vigilanza, presieduto dal Sindaco del Comune di Granarolo dell'Emilia con la partecipazione del Vice Presidente della Provincia di Bologna, finalizzato a vigilare sulla corretta attuazione dell'Accordo, nonché ad individuare eventuali ostacoli di fatto e di diritto all'attuazione dell'Accordo, proponendo eventuali soluzioni o modifiche o proroghe dell'Accordo se necessarie.

Il Collegio di Vigilanza, per le finalità di cui sopra, ha svolto diverse sedute³ nel corso degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, come risulta dai rispettivi Verbali dei lavori⁴, mediante il coinvolgimento del Soggetto Attuatore al fine di acquisire informazioni sullo stato di attuazione dell'Accordo, proponendo, nel caso di specifiche problematiche, azioni mirate ad assicurare la realizzazione delle opere con particolare riferimento agli interessi pubblici sottesi.

Nel corso delle prime sedute, il Collegio di Vigilanza ha chiesto chiarimenti alla Soc. Bologna Football Club in merito allo svolgimento delle attività preliminari, quali le indagini archeologiche da svolgere sotto il coordinamento della Soprintendenza e, verificata l'assenza di impedimenti per l'avvio dei lavori, ha chiesto conferma alla Società riguardo al permanere dell'interesse sull'operazione, vista anche la retrocessione in serie B nella stagione calcistica 2013/2014. La conferma è stata dichiarata nelle sedute del Collegio di Vigilanza svoltesi in data 05.06.2014, 30.07.2014 e 25.11.2014, con la richiesta tuttavia di conciliare le tempistiche attuative dell'Accordo, a seguito di sopravvenute esigenze riorganizzative del Club visto l'ingresso di una nuova proprietà (Collegi di Vigilanza del 15.12.2014 e 23.12.2014).

Il Collegio di Vigilanza, nel corso dell'anno 2015, vista la incompletezza delle informazioni fornite in merito ai ritardi sui vari procedimenti preliminari per la realizzazione dell'intervento, quali quelle relative alle indagini archeologiche, ha dato mandato al Sindaco del Comune di Granarolo dell'Emilia (come da Verbali delle sedute del 17.02.2015 e 29.07.2015) di procedere con un formale richiamo alla Soc. BFC per il rispetto di quanto sottoscritto in sede di Accordo di Programma, con particolare riferimento alle tempistiche.

Nell'anno 2016 il Collegio di Vigilanza, a seguito dei riscontri forniti dalla Soc. BFC, ha ribadito che i ritardi sull'attuazione di quanto condiviso in sede di Accordo non potevano essere giustificati nè da vicende sportive o societarie nè da difficoltà rilevate in sede di indagini preliminari. Preso atto inoltre della proposta presentata dalla Soc. BFC di modificare il progetto

³ Svoltesi nelle date 31.07.2013, 20.11.2013, 12.02.2014, 06.03.2014, 05.06.2014, 30.07.2014, 25.11.2014, 11.12.2014, 15.12.2014, 23.12.2014, 17.02.2015, 29.07.2015, 19.04.2016, 13.07.2016, 21.06.2017.

⁴ Raccolti agli atti della Città metropolitana nel fasc. 8.2.2.5/4/2015.

al fine di garantire gli obiettivi di interesse pubblico, il Collegio di Vigilanza ha specificato che ogni eventuale modifica poteva essere presa in considerazione solo se strettamente attinente alle attività della Soc. BFC e sempre nei limiti delle previsioni della vigente normativa (come da Verbali del 19.04.2016 e 13.07.2016).

Infine in data 21.06.2017, il Collegio di Vigilanza, richiamando gli impegni assunti dal Soggetto attuatore, ha preso atto che il mancato rispetto da parte della Soc. BFC di detti impegni ha avuto conseguenze anche sugli oneri di manutenzione dell'attuale impianto sportivo, che nel caso di una corretta attuazione dell'Accordo non sarebbero gravati sull'Amministrazione comunale.

Nella suddetta seduta, il Sindaco di Granarolo dell'Emilia e il Vice Sindaco Metropolitanano hanno condiviso quindi non solo l'inadempienza da parte della Soc. BFC in merito agli impegni presi in sede di Accordo, anche a seguito di diversi solleciti e di una formale diffida, ma anche la necessità di dichiarare la decadenza dell'Accordo e delle conseguenti varianti urbanistiche, causa la mancata attuazione delle opere e degli interventi previsti, dando atto dei conseguenti danni a carico dell'Amministrazione Comunale.

In base a quanto sopra esposto, il Collegio di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri assegnati in base all'art. 34 del TUEL, all'art. 40 della L.R. Emilia-Romagna n. 20/2000 e all'art. 6 dell'Accordo di Programma, a fronte del mancato inizio dei lavori e del perdurare della inattività da parte della Soc. BFC in relazione ai contenuti del citato Accordo di Programma, nonché in considerazione della mancata presentazione di ipotesi modificative definite, rispondenti comunque all'interesse pubblico perseguito, ha constatato l'inadempimento della Soc. BFC rispetto agli obblighi assunti col medesimo Accordo e con la relativa Convenzione urbanistica.

Di conseguenza lo stesso Collegio di Vigilanza ha proposto al Comune di Granarolo dell'Emilia e alla Città metropolitana di Bologna *“l'assunzione degli atti necessari alla formalizzazione della decadenza dell'Accordo di Programma perfezionato in data 28.03.2013 per mancato adempimento da parte di BFC degli obblighi di cui all'art. 3.3 dell'Accordo medesimo, nonché di ulteriore decadenza delle previsioni della variante urbanistica ad esso collegata, con conseguente applicazione delle relative disposizioni di legge”*.

Con nota Prot. n. 14922 del 25.09.2017⁵, il Comune di Granarolo dell'Emilia ha comunicato alla Soc. BFC e alla Città metropolitana di Bologna l'avvio del procedimento di decadenza dell'Accordo di programma in oggetto, comportante il conseguente annullamento di ogni provvedimento ad esso connesso assunto dall'Amministrazione.

⁵Pervenuta in atti con P.G. n. 57161 del 26.09.2017 – Fasc. 8.2.2.5/4/2015.

Con successiva nota Prot. n. 18913 del 4.12.2017⁶, il Comune di Granarolo dell'Emilia ha trasmesso alla Città metropolitana la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 9.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, recante la presa d'atto della decadenza dell'Accordo di programma suddetto, per l'assunzione del corrispondente provvedimento.

Alla luce delle decisioni assunte dal Collegio di Vigilanza nei termini sopra richiamati e sulla base delle determinazioni approvate dal Comune di Granarolo dell'Emilia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 09/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, nonché sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta dal Servizio Pianificazione del Territorio della Città metropolitana di Bologna, la Città metropolitana prende atto con il presente provvedimento dell'intervenuta risoluzione dell'Accordo di programma in oggetto, dichiarando l'annullamento del relativo Decreto di approvazione, con conseguente decadenza delle varianti urbanistiche ad esso connesse.

Si dispone la trasmissione del presente atto al Comune di Granarolo dell'Emilia, nonché la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Burett).

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33⁷, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile e Viabilità.

Il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito agli atti il parere⁸ della Responsabile del Servizio Pianificazione del Territorio, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

6 Raccolta in atti con P.G. n. 7183 del 4.12.2018.

7 L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

8 Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

per Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA
Il Vicesindaco metropolitano
FAUSTO TINTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).